TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 38

R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modif

Premi annuali e di congedamento ai volontari a premio.

Ai volontari a premio delle varie categorie e specialita' spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

L. 500 per i radiotelegrafisti;

L. 600 per i cannonieri A, elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

L. 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti O., ed A., infermieri, musicanti e portuali;

L. 800 per i torpedinieri;

L. 1000 per i cannonieri P. ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P. e palombari, per ogni anno di servizio prestato;

b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni.

A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei e vogliano o debbono congedarsi, al termine delle stesse, sara' corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali.

Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari, i premi di cui al precedente capoverso, accresciuti delle corrispondenti annualita', verranno corrisposti all'atto del congedamento. Nessun premio spettera' oltre i dodici anni di ferma complessivamente.

Ai volontari a premio prosciolti dalla ferma per motivi di salute o di famiglia vengono corrisposti, oltre agli eventuali premi annuali maturati, tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessun premio spetta ai prosciolti dalla ferma volontaria a premio per motivi diversi da quelli piu' sopra indicati.

Perdono altresi' il diritto ai premi maturati i volontari a premio trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, comunque condannati dai tribunali militari.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-38-r-d-9-novembre-1925-n-2222-art-7-e-8-r-d-15-aprile-1926-n-819-art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it